



GRUPPO GIUDICI

REGOLAMENTO DEL GRUPPO GIUDICI FIPM

Aggiornato dal consiglio federale del 29/01/2025 con delibera n. 13

Approvato dal Consiglio Federale del 28/11/2018 con delibera n.298

Art. 01: Finalità

Il Gruppo Giudici (G.G.) organizza e coordina l'attività dei Giudici della FIPM a livello Nazionale e Regionale.

Art. 02: Sede

1. La sede centrale del G.G. è presso la sede della FIPM.
2. Le sedi periferiche del G.G. sono presso gli Organi Periferici della FIPM.

Art. 03: Definizione di Giudice – Albo e Qualifiche

Viene definito Giudice di Gara colui che controlla il corretto svolgimento della stessa, il comportamento degli atleti e l'applicazione del Regolamento Tecnico.

La qualifica di Giudice di Gara può essere conseguita al raggiungimento della maggiore età (18 anni).

I Giudici sono tutti iscritti ad un Albo ed inquadrati nelle seguenti Qualifiche:

2. Giudice Internazionale su 1, 2, 3 o 4 discipline:

Level 1 - Assistant Judge (AJ): Gare Nazionali o Gare Internazionali ma con ruoli di minore responsabilità (Cronometrista, Giudice di warm-up, Giudice sulle linee di tiro).

Level 2 - Judge (J): Gare Internazionali, tutti i ruoli **escluse le Direzioni delle singole prove.**

Level 3 - International Judge (IJ): Gare Internazionali, tutti i ruoli comprese le Direzioni delle singole prove.

3. Giudice Nazionale:

a) di Pentathlon Moderno: Scherma, **Ostacoli**, Nuoto, Laser Run, Biathle, Triathle;

b) di **Tetrathlon**: **Ostacoli**, Nuoto, ~~Corsa~~, Laser Run, Biathle, Triathle.

Art. 04: Componenti del G.G.

1. Fanno parte del G.G. tutti i Giudici di Gara.
2. All'interno del G.G. vengono nominati il Responsabile del G.G. Nazionale ed il Rappresentante del G.G. Regionale.

Art. 05: Responsabile del G.G. Nazionale

1. Il Responsabile del G.G. Nazionale viene nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale.
2. **Resta** in carica per **l'intero** Quadriennio Olimpico.
3. Decade **in caso** di sfiducia da parte del Consiglio Federale.

Art. 06: Rappresentante del G.G. Regionale

1. Il Rappresentante del G.G. Regionale **è proposto** dal Responsabile del G.G. Nazionale **al** Presidente **Federale**. La nomina è soggetta ad approvazione del Consiglio Federale.
2. **Resta** in carica per **l'intero** Quadriennio Olimpico.
3. Decade **in caso** di sfiducia da parte del **Consiglio Federale**.

Art. 07: Giudice Internazionale

1. L'Unione Internazionale di Pentathlon Moderno (UIPM) organizza i corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di Giudice Internazionale **su richiesta delle Federazioni Nazionali**.

Art. 08: Compiti del Responsabile del G.G. Nazionale

1. Coordina e organizza l'attività dei Giudici nell'ambito delle attività nazionali.
2. È preposto all'aggiornamento dell'Albo dei Giudici, Nazionali **e** Internazionali.
3. Propone al Consiglio Federale corsi di formazione e aggiornamento.
4. Designa i Giudici per le attività nazionali.
5. Designa i Giudici per le gare internazionali in tutti i casi in cui la designazione non sia di competenza di un Organo Internazionale.
6. Propone al Consiglio Federale, per la segnalazione al competente Organo Internazionale, i nominativi dei Giudici per **il corso finalizzato al conseguimento della** qualifica di Giudice Internazionale.
7. Può deferire all'Organo competente i Giudici passibili di provvedimento disciplinare per le infrazioni commesse nell'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 09: Compiti del Rappresentante del G.G. Regionale

1. Coordina e organizza l'attività dei Giudici nell'ambito delle attività regionali.
2. Propone al Presidente o Delegato Regionale corsi di formazione e aggiornamento.
3. Designa i Giudici per le attività regionali.
4. Può deferire all'Organo competente i Giudici passibili di provvedimento disciplinare per le infrazioni commesse nell'espletamento delle proprie funzioni.
5. Al termine di ogni gara regionale, relaziona il Responsabile del G.G. Nazionale sull'andamento della manifestazione.

Art. 10: Tesseramento

1. Il tesseramento annuale alla F.I.P.M. è obbligatorio.
2. Il mancato tesseramento comporta la sospensione della qualifica.
3. La quota di tesseramento e le sue modalità, sono fissate dal Consiglio Federale.

Art. 11: Impegno d'Onore

1. I Giudici si impegnano ad adempiere scrupolosamente ed imparzialmente ai compiti loro affidati, uniformandosi alle norme Federali di carattere tecnico, disciplinare ed amministrativo e tenendo in ogni circostanza un contegno rispondente alle proprie funzioni.
2. I Giudici si impegnano ad intervenire alle manifestazioni ogni qualvolta vengano designati nonché a tutte le riunioni e/o raduni tecnici indetti dal Responsabile del G.G. Nazionale e/o dal Rappresentante del G.G. Regionale.

Art. 12: Divisa

1. I Giudici devono indossare, per tutto il tempo del loro impiego sul campo di gara, la prescritta divisa in dotazione personale.